Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

MAGGIO 2015

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 11

PARTE SECONDA – TABELLE 13

Prima Sezione - Relazioni annunciate 13

Seconda Sezione - Nuove relazioni 23

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel **mese di maggio 2015** nonché delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di maggio 2015 si segnala:

1. **Doc. CLXXVI, n. 1**. Si tratta della relazione *sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità*, riferita agli anni 2012, 2013 e 2014, trasmessa dal **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,** ai sensi dell'articolo 59, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000). La disposizione richiamata stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmetta al Parlamento, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 59: si fa presente che i penultimi dati pervenuti alle Camere ai sensi del comma 5, aggiornati al 31 dicembre 2010 *(Doc. CLXXVI n. 2)*, erano stati trasmessi nel mese di ottobre 2011.

Si ricorda che, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, l'articolo 59 sopracitato, al comma 1, ha introdotto un contributo annuale per la sicurezza alimentare, contestualmente istituendo (comma 2) il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1.

Sempre l'articolo 59 della legge n. 488 del 1999, al comma 2-*bis*, ha istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, finanziato da un contributo statale, finalizzato: al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti; all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

Il Doc. CLXXVI, n. 1, evidenzia che da diversi anni, ed anche nel triennio 2012-

2014, il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità non è stato finanziato, mentre il Fondo per la ricerca in agricoltura biologica e di qualità è stato oggetto dal 2008 di una progressiva riduzione finanziaria determinata anche dalle disposizioni dell'articolo 2, commi 615-617 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Nella relazione si rileva che l'intervento richiesto (con nota del 24 settembre 2012) dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministro dell'economia e finanze ha consentito di aumentare la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa del Fondo per la ricerca, portandola a circa 2 milioni di euro per il 2013 ed a 3 milioni annui per il triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro del 17 maggio 2013, n. 5424, sono state rideterminate le modalità di funzionamento del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità con l'indicazione della tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese finanziabili. Nella relazione inviata si riferisce pertanto in merito ai progetti di ricerca finanziati, rispettivamente, negli anni 2012, 2013 e 2014.

2. **Doc. CCXXVII, n. 1**. **PRIMA RELAZIONE.** Si tratta della relazione sulle *iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura*, riferita agli anni dal 2010 al 2014, trasmessa dal **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, ai sensi dell'articolo 18, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99: *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*. L'articolo 18, al comma 1, dispone che, al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica, nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale: ciò operando, limitatamente alle attività di controllo, con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il comma 7 dell'articolo 18 prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione in cui si illustrano, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo: alle iniziative di formazione e di informazione; alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi; agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 18 nella relazione il Ministero deve fornire un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualità delle produzioni e dei prodotti.

Nella relazione trasmessa alle Camere nel mese di maggio 2015 che, si ricorda, costituisce il primo adempimento dell'obbligo, si analizzano, a partire dall'anno 2010 fino all'annualità del 2014, le attività di controllo effettuate dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto nei propri ambiti operativi, specificando per ogni annualità i dati complessivi, le attività svolte nel contesto JDP (*Joint deployment plan)* sotto il coordinamento dell'Agenzia europea per il controllo della pesca, le operazioni finalizzate al contrasto delle reti da posta derivanti[1] e le specifiche operazioni complesse su tutto il territorio nazionale, coordinate direttamente dal Comando generale in qualità di Centro di controllo nazionale della pesca. Al fine di fornire un primo quadro complessivo, il documento riepiloga in premessa i principali stanziamenti ricevuti dal Corpo delle Capitanerie di Porto nel periodo 2010-2014 per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi operativi e per le spese per attrezzature tecniche destinate alla vigilanza pesca (a valere sul capitolo 2179 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal quale dipende funzionalmente il Comando generale); per l'inserimento dei dati cartacei del *log-book* e l'esecuzione di missioni in ambito internazionale (capitolo 1414 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Il documento sottolinea, in conclusione, come l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla pesca marittima e le recenti disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti ittici abbiano

[1]La rete da posta derivante è un tipo di rete da pesca che viene lasciata alla deriva sulla superficie del mare per catturare specie che nuotano a poca profondità, il cui utilizzo comporta il rischio di cattura accidentale di specie protette come tartarughe di mare o alcuni tipi di uccelli o mammiferi marini.

caratterizzato il quinquennio preso in esame come periodo di transizione e consolidamento della politica comune della pesca, che si è concretizzato con la pubblicazione dei Regolamenti (UE) 1379 e 1380 del 2013, ricordando l'azione di sensibilizzazione ed informazione posta in atto, in questo mutato scenario, dal Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera nei confronti del ceto peschereccio, le associazioni di categoria e gli operatori del settore interessati dalle riforme introdotte. Nella relazione si riferisce che alle fasi di supporto e prevenzione si sono affiancate le attività di verifica e controllo, incrementate in occasione di alcuni periodi maggiormente critici, per scongiurare e reprimere i fenomeni di illegalità che colpiscono i soggetti più deboli della filiera e di cui si dà conto con riferimento alle singole annualità prese in considerazione.

3. **Doc. CCXXVI, n. 1**. Si tratta della relazione sullo *stato dell'industria aeronautica*, riferita agli anni dal 2009 al 2013, trasmessa dal **Ministro dello sviluppo economico** ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808. *Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.*

L'articolo 2, che al comma primo istituisce il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica[2] prevede, al comma sesto, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) rediga annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della stessa legge n. 808 e sull'attività svolta dal Comitato, con particolare riferimento ai pareri resi. La relazione deve essere redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui

[2]Ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge n. 808 del 1985 il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, che ha il compito di valutare i programmi di innovazione e ricerca presentati dalle imprese del settore, è stato ricostituito per il triennio 2014-2016 con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 maggio 2014.

all'articolo 3[3] della legge n. 808 devono presentare al Ministero in ordine all'impiego dei benefici stessi ed è trasmessa dal Ministro, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento. Si evidenzia che la precedente relazione al Parlamento in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985, con dati relativi al 2008 *(Doc. XIII n. 2-quinquies)*, risaliva al mese di agosto 2010.

Nella relazione da ultimo trasmessa si sottolinea, in particolare, il ruolo propulsivo svolto dall'industria aerospaziale mondiale, che attraversa una fase di crescita alimentata da innovazioni tecnologiche mirate all'aumento della sicurezza e dell'eco-efficienza, nel quadro di un mercato che presenta attualmente due dinamiche distinte e divergenti, che rispondono alle differenti esigenze del settore civile e di quello militare e caratterizzano le attività industriali e le sue prospettive: da una parte una crescita sostenuta nell'aeronautica civile, spinta da una domanda nel trasporto aereo trainata dai paesi asiatici, dalla profittabilità delle aerolinee e dal basso costo del carburante, conseguentemente da livelli record di commesse; dall'altra il rallentamento del ciclo di crescita della domanda per la difesa e sicurezza che si è assestata, pur con dinamiche interne differenziate.

La relazione descrive quindi la situazione dell'industria aerospaziale e difesa italiana, evidenziandone la capacità di mantenere una posizione sostanzialmente stabile quanto a ricavi, occupazione e posizionamento competitivo, pur in un contesto operativo difficile in cui il Paese è stato caratterizzato da austerità, squilibri economico-finanziari e concorrenza, che ha fatto registrare negli ultimi anni un tendenziale aumento del fatturato, in linea con il *trend* europeo. Tale risultato è stato conseguito grazie ad un insieme di fattori quali il bilanciamento tra attività civili e militari, che ha permesso di mantenere un volume di carichi di lavoro, compensando i differenti cicli economici dei due comparti.

Oltre ad analizzare le caratteristiche peculiari del settore aeronautico nazionale e le sue prospettive, la relazione si sofferma conclusivamente sugli effetti prodotti dalla legge n. 808 del 1985, definita lo strumento fondamentale di politica industriale per il settore, che ha consentito di promuovere e sviluppare numerosi ed importanti programmi tecnologici, alcuni dei quali tuttora in corso di realizzazione e di finanziamento, ma la cui funzionalità

[3]L'articolo 3 della legge n. 808 del 1985 dispone finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

trova ostacolo nel carattere non continuativo dei finanziamenti ad essa destinati[4]. Il Doc. CCXXVI, n. 1 fornisce quindi elementi di valutazione in merito ad alcuni correttivi da introdurre nei meccanismi di funzionamento della legge stessa.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di maggio 2015 si segnala:

1. La relazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52*: Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati*, ove si delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento[5] (ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400) un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge n. 52, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati al medesimo comma 1, lettere da *a)* a *g)*. Il comma 3[6] dell'articolo 4 dispone che lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sia trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 52 (ossia entro il 7 luglio 2015), ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, deve inviare al Parlamento, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, una relazione contenente adeguata motivazione.

2. La relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 aprile 2015, n. 50: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.* L'articolo 3, comma

[4]Cfr. *Doc. CCXXVI*, n. 1 pag. 20
[5]Si ricorda che la legge n. 52 del 2015 entra in vigore il 23 maggio 2015 e che le disposizioni per l'elezione della Camera dei Deputati decorrono dal 1° luglio 2016.
[6]Il comma 2 prevede che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto, il Governo si avvalga di una commissione composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.

1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il **Ministro dell'economia e delle finanze** riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi.

3. Obblighi di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 3, della legge 29 aprile 2015, n. 57: *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992*; dall'articolo 3, comma 5, della legge 6 maggio 2015, n. 63: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013*, nonché dall'articolo 3, comma 3, della legge 29 aprile 2015, n. 64: *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010*.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXXIII, n. 3	L. 246/2005 art. 14 co. 10	Stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) *(anno 2014)*	30/04/2015 06/05/2015 n. 444[7]	1ª	Annuale 30 aprile

[7] La relazione è stata inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXXVII, n. 3	L. 234/2012 art. 13 co. 2[8]	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(anno 2014)*	30/04/2015 12/05/2015 n. 447	14ª	Annuale 28 febbraio

[8] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.
La relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, già prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 11 del 2005, è stata riprodotta, con taluni aggiornamenti, dall'articolo 13, comma 2, delle legge n. 234 del 2012. Detto articolo prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve recare altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali. - Nel comma 2 dell'articolo 13 si citano esplicitamente i seguenti settori: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia - . Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì contenere l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve inoltre recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Con tale ultima previsione nella relazione consuntiva prevista dal comma 2 dell'articolo 13 sembrerebbe assorbita anche la relazione, avente ad oggetto il seguito dato agli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti comunitari e di atti preordinati alla loro formulazione, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 3, della legge n. 11 del 2005 - l'articolo 4-*bis*, comma 3, della legge n. 11 del 2005 era stato introdotto dall'articolo 7, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009). Nessuna relazione è stata trasmessa in ottemperanza di tale obbligo - , non riprodotta come obbligo autonomo. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. (Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15, co. 2, della legge n. 11 del 2005, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lett. *b)* della legge n. 234 del 2012).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CVI, n. 3	L. 344/1991 art. 9 co. unico	Stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani *(anno 2014)*	04/05/2015 06/05/2015 n. 443	3ª	Annuale
Doc. CXXXI, n. 3	L. 496/1995 art. 9 co. 2, lett. *c)*[9]	Stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia *(anno 2014)*	04/05/2015 06/05/2015 n. 443	3ª 4ª	Annuale 31 marzo

[9] L'articolo 9 è stato interamente sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 560	D.LGS. 66/2010 art. 536 co. 1[10]	Documento programmatico pluriennale per la Difesa *(triennio 2015-2017)*	14/05/2015 21/05/2015 n. 456	4ª 5ª	Annuale 30 aprile

[10] La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 4, comma 2, lett. *a)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", che ha novellato l'articolo 536. Esso prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 5481 del decreto legislativo n. 66 del 2010, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco devono essere altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. Nel DPP sono messi in evidenza, nel quadro strategico di riferimento, le implicazioni militari della situazione delle alleanze, l'evoluzione degli impegni operativi interforze e il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate. In merito alle risorse finanziarie, è dato rilievo anche alle risorse risalenti ad altri Dicasteri, alle misure di revisione organizzativa e riqualificazione dello strumento militare, nonché alle tipologie dei contratti ed alle modalità seguite nello sviluppo delle attività ad essi correlate. Il comma 2 dell'articolo 536 stabilisce, altresì, che nell'ambito della documentazione siano riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
L'articolo 12, al comma 1, stabilisce che il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Dicastero, illustri al Parlamento: l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; gli altri elementi di cui all'articolo 548. Il comma 2 prevede che il Ministro presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Nella medesima relazione il Ministro della difesa deve altresì evidenziare le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
L'articolo 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010 dispone che, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmetta al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, con l'indicati, per ciascun programma l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; devono essere altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770. L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che in sede di presentazione del Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 118/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0144 del 9 aprile 2015, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi[11]	04/05/2015 06/05/2015 n. 444	6ª 14ª	Eventuale
Doc. LXXIII, n. 5	L. 234/2012 art. 14 co. 2[12]	Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(primo semestre 2014)*	30/04/2015 06/05/2015 n. 444	Tutte	Semestrale 30 giugno

[11] Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

[12] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.
Il comma 2 dell'articolo 14 dispone inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 della legge. Si ricorda che due relazioni di analogo contenuto erano già previste dall'articolo 15-*bis*, rispettivamente ai commi 1 e 2 della legge n. 11 del 2005. - La relazione di cui all'articolo 15-*bis*, comma 2, della legge n. 11 del 2005, già prevista con frequenza semestrale, aveva assunto carattere trimestrale a seguito della modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009).
Una relazione di analogo contenuto da trasmettere pertanto ogni tre mesi, era già prevista dall'articolo 15-*bis*, co. 2, della legge n. 11 del 2005, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lett. *b)*, della legge n. 234 del 2012.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni sei mesi dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche europee. Una relazione di analogo contenuto, da trasmettere però ogni tre mesi, era prevista dall'articolo 15-*bis*, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge n. 234 del 2012.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLIV, n. 4	D.LGS. 159/2011 art. 49 co. 1[13]	Consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato del procedimento per il sequestro o la confisca *(dati aggiornati al settembre 2014)*	04/05/2015 14/05/2015 n. 451	2ª	Semestrale
Doc. CLIV, n. 5	D.LGS. 159/2011 art. 49 co. 1	Consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato del procedimento per il sequestro o la confisca *(dati aggiornati al febbraio 2015)*	04/05/2015 14/05/2015 n. 451	2ª	Semestrale
Doc. CXVI, n. 3	L. 404/1977 art. 10	Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria *(anno 2014)*	13/05/2015 20/05/2015 n. 454	2ª 8ª	Annuale

[13] Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. L'obbligo di relazione era gia previsto per il Governo dall'articolo 2-*duodecies*, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575. La legge è stata abrogata, a decorrere dal 13 ottobre 2011, dall'articolo 120, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXVI, n. 1	L. 488/1999 art. 59 co. 5	Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità[14] *(anni 2012-2014)*	30/04/2015 07/05/2015 n. 446	9ª	Annuale 30 aprile
Doc. CCXXVII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	L. 99/2009 art. 18 co. 7	Relazione sulla tutela della qualità delle produzioni agroalimentari e della pesca e dell'acquacoltura[15] *(anni 2010-2014)*	30/04/2015 07/05/2015 n. 446	9ª	Annuale 30 aprile

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXVI, n. 3	L. 38/2010 art. 11 co. 1	Stato di attuazione delle disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore *(anno 2014)*	05/05/2015 06/05/2015 n. 444	12ª	Annuale

[14] Per la presente relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus.
[15] Per la presente relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXVI, n. 1	L. 808/1985 art. 2 co. 6	Stato dell'industria aeronautica *(anni 2009-2013)*[16]	29/04/2015 07/05/2015 n. 446	5ª 10ª	Annuale 31 luglio
Procedura d'infrazione n. 119/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0145, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)[17]	30/04/2015 12/05/2015 n. 447	10ª 14ª	Eventuale

[16] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Si ricorda che la Relazione previsionale e programmatica non è più prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, che ha sostituito la citata legge n. 468 del 1978. Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

[17] Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 120/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/4014, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sull'attuazione nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi[18]	30/04/2015 12/05/2015 n. 447	10ª 14ª	Eventuale

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXII, n. 2	D.L. 91/2013 art. 5-*bis* co. 4[19]	Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Centro Pio Rajna sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali *(anno 2014)*	26/02/2015 19/05/2015 n. 452[20]	5ª 7ª	Annuale 15 febbraio

[18] Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

[19] La relazione di cui all'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. La disposizione citata prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri trasmettono alle Camere, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Centro Pio Rajna sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-*bis*. Le finalità consistono nella realizzazione di iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della morte (2021), nonché all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro stesso, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito internet. La relazione è inviata dal Centro ai Ministeri suddetti - ai fini della successiva trasmissione alle Camere - entro il 31 gennaio di ciascun anno.

[20] La relazione è stata trasmessa dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 26 febbraio 2015 e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 14 aprile 2015.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CC, n. 3	D.L. 78/2010 art. 14 co. 13-*quater*[21]	Rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale *(anno 2014)*	07/05/2015 12/05/2015 n. 447	1ª 5ª	Annuale

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Toscana	**Doc. CXXVIII, n. 32**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(2014)*	31/03/2015 12/05/2015 n. 447	1ª	Annuale 31 marzo

[21] Obbligo introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Comma introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune di Roma Capitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, invii annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 50/2015 art. 3, co. 3[22]	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere[23]	senza ritardo
Governo	L. 52/2015 art. 4, co. 3[24]	Motivazione della non conformità del decreto legislativo - che determina i collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione, previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge n. 52 del 2015 - al parere reso da parte delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto presentato al Parlamento[25]	contemporaneamente alla pubblicazione del decreto legislativo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 52 del 2015

[22] La legge 28 aprile 2015, n. 50, all'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 50 del 2015: il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.
[23] Per la presente relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus.
[24] La legge 6 maggio 2015, n. 52, al comma 3 dell'articolo 4 dispone che lo schema del decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 sia trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore (23 maggio 2015) della legge n. 52, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, deve inviare al Parlamento, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, una relazione contenente adeguata motivazione.
[25] Per la presente relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministero dell'economia e delle finanze	L. 57/2015 art. 3, co. 3[26]	Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 57 del 1015 e misure adottate per la copertura finanziaria del maggiore onere[27]	senza ritardo
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 63/2015 art. 3, co. 5[28]	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere[29]	senza ritardo
Ministero dell'economia e delle finanze	L. 64/2015 art. 3, co. 3[30]	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere[31]	senza ritardo

[26] La legge 29 aprile 2015, n. 57, all'articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 57: il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.
[27] Per la presente relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus.
[28] La legge 6 maggio 2015, n. 63, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge 63: il comma 5 stabilisce che, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 1 e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.
[29] Per la presente relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus.
[30] La legge 29 aprile 2015, n. 64, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 64: il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3 e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.
[31] Per la presente relazione si veda quanto riportato nella prima parte del Focus.

B) Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non ci sono relazioni non governative.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015

n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015

n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015

n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015

n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014

n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014

n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014

n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014

n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014

n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014

n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014

n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014

n. 11 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2014

n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013

n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437